



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Antonio Stradivari"

Scuola Internazionale di Liuteria - Liceo Musicale
Istituto Tecnico e Professionale per la Moda e l'Arredo
c.f. - p.i. 80004640191 cod. min. cris00800d



Circ. n. 21/16

Cremona, 26/09/2016

Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
p.c.: al DSGA
DUE SEDI

Oggetto: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

Riporto alla vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

Si sottolinea inoltre che l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio e che nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I° 24/9/84 n. 172; Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623)

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Vi invito pertanto ad attenervi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che la responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile¹.

VISTO i riferimenti normativi Art. 28 del C.C.N.L. – Comparto Scuola 2006/2009 del 29/11/2007; Art. 29 del C.C.N.L. – Comparto Scuola 2006/2009 del 29/11/2007; Art. 44 del C.C.N.L. – Comparto Scuola 2006/2009 del 29/11/2007; Art. 47 del C.C.N.L. – Comparto Scuola 2006/2009 del 29/11/2007; Tabella A del C.C.N.L. – Comparto Scuola del 24/07/2003 secondo cui l'obbligo della vigilanza grava anche sul personale docente e i collaboratori scolastici;

TENUTO CONTO CHE tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli

¹*"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). " [...] I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).*

Sistema di Gestione Qualità
UNI EN ISO 9001-2008
Certificato
(EA37)

Palazzo Pallavicino Ariguzzi, via Colletta, 5 – 26100 Cremona - tel. 0372/38689 – fax 0372/800233
sede staccata: via Santa Maria in Betlem 7/a – 26100 Cremona
e-mail: info@ipi.all.it – posta certificata: CRIS00800D@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutostradivari.it e www.scuoladiliuteria.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Antonio Stradivari"

Scuola Internazionale di Liuteria - Liceo Musicale
Istituto Tecnico e Professionale per la Moda e l'Arredo
c.f. - p.i. 80004640191 cod. min. cris00800d



alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2016/2017

INDICAZIONI SUI DOVERI DEI DOCENTI

1. Come stabilito dall'art. 29 comma 5 del CCNL 29.11.2007, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a prendere servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari
3. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
4. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo ai Coordinatori di sede.

Uscita degli alunni dalla classe

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

Vigilanza durante i cambi di turno dei docenti

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni interessati in un foglio che allegherà al registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.

Vigilanza durante l'intervallo

Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;

Sistema di Gestione Qualità
UNI EN ISO 9001-2008
Certificato
(EA37)

Palazzo Pallavicino Ariguzzi, via Colletta, 5 – 26100 Cremona - tel. 0372/38689 – fax 0372/800233
sede staccata: via Santa Maria in Betlem 7/a – 26100 Cremona
e-mail: info@ipiiall.it – posta certificata: CRIS00800D@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutostradivari.it e www.scuoladiliuteria.it



- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Per quanto riguarda la sede di Palazzo Pallavicino, **per la settimana dal 26 settembre al 1 ottobre** i docenti saranno tenuti a rispettare scrupolosamente il seguente piano.

PRIMO INTERVALLO 9.55/10.05					
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
INGRESSO		Scarpini/Amighetti	Porfido/Nuzzo	Carrara/Scolari D.	Bassi/G. Scolari
I PIANO AULA VERDI/BACH		Triacchini	Leani	Morando	Triacchini
I PIANO AULA CHOPIN		Borodani	Fracassi	Cagiano	Parrella
I PIANO ALA LIUTERIA		Demicheli	Bassi	Zingoni	Alessi

SECONDO INTERVALLO 11.45/11.55					
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
INGRESSO		Renzi/Scolari D.	Borodani/Morando	Negrone/Leani	Porfido/Genalizzi
I PIANO AULA VERDI/BACH		Armaroli	Triacchini	Bertoletti	Morando
I PIANO AULA CHOPIN		Parrella	Zingoni	Borodani	Baffa
I PIANO ALA LIUTERIA		Cagiano	Fracassi	Bellini	Borodani

USCITA DALL'EDIFICIO SCOLASTICO

Si ricorda che **solo gli studenti che non hanno lezione possono uscire dall'edificio scolastico**. Gli studenti del corso di Liuteria in età adulta, che hanno un orario personalizzato, saranno dotati di cartellino con orario personale per la verifica della possibilità di uscita una volta entrato in vigore l'orario definitivo. Lo studente mostrerà il cartellino al personale ATA presente all'ingresso.

NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) che prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA così recita "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Il CCNL del comparto scuola, infatti, individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

I collaboratori assicureranno l'apertura della sede centrale e dei plessi per l'inizio delle attività e per la chiusura secondo gli orari stabiliti per ogni plesso.

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Nessuno può allontanarsi dalla propria sede se non autorizzato per iscritto o, in casi eccezionali e solo per il personale che



opera nei plessi periferici, telefonicamente.

I collaboratori scolastici devono:

- vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
- essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente ai Collaboratori di plesso l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- evitare che gli alunni, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostino nei corridoi;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni

3. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA.

4. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS e al DSGA qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti. Nelle situazioni in cui non sia possibile, per carenze di organico, garantire la presenza di un collaboratore per piano, l'onere di vigilanza è esclusivamente in carico ai docenti.

Il Dirigente Scolastico reggente
* Prof. Daniele Carlo Pitturelli

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993